

L'Ordinario diocesano ha disposto che i Fedeli della Diocesi di Roma siano resi edotti di un'importante modifica nella disciplina del rilascio da parte del Vicariato e delle Parrocchie di documentazione per conto terzi (copie di documenti, attestati, atti di legalizzazione, *imprimatur*, ecc.), che fino ad ora è stata gestita da ciascun Ufficio secondo criteri autonomi.

In particolare, con l'espressione "per conto terzi" si intende ogni documento/attestazione/certificazione e simile, richiesto non dal diretto interessato, ma da altra persona a cui il titolare del diritto di richiedere il documento/attestazione/certificazione abbia di fatto delegato l'adempimento.

Tale modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2019, data dalla quale tutti gli Uffici sono tenuti ad adeguarsi a questa modalità, richiesta espressamente dal nuovo Decreto della C.E.I. sulla *privacy* ("Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza") in vigore dal 24 maggio 2018. Il Decreto ha trovato prime indicazioni operative in una Circolare della C.E.I. del 31 luglio 2018.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 §5, alla nota 20 del Decreto, si evidenzia "*... il diritto degli interessati di ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano il loro stato personale*" (can. 487, §2, CIC)

In particolare, quindi, il rilascio di documenti è consentito alle seguenti condizioni:

1. Che riguardino lo stato della persona che lo chiede (direttamente o attraverso un terzo che sia formalmente delegato a ciò, c.d. 'procuratore')
2. Che i documenti siano pubblici (non coperti da segreto, o da altro vincolo di riservatezza, canonico e/o civilistico).

Un caso a sé è rappresentato dalla richiesta di accesso diretto ai registri, per cui vale l'art. 8 §5 del predetto Decreto C.E.I.: "*L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza*"

A seguito dell'emanazione di tale normativa (cf. anche la predetta Circolare C.E.I. del 31 luglio u.s., che recita testualmente: "*Certificati, estratti, attestati dovrebbero essere quindi richiesti o dal diretto interessato [o dai suoi legali rappresentanti, se minore], o da un suo delegato*"), *de mandato Ordinarii*, si fa presente che coloro che sono interessati ad ottenere **documenti riguardanti il proprio stato personale** (ad esempio, a titolo puramente esemplificativo, *nulla osta* per visti e permessi di soggiorno, *imprimatur* per tesi dottorali e preghiere, dichiarazioni di autenticità di atti canonici da esibire ai fini ecclesiastici e non, ecc.) dovranno:

1. o richiederli personalmente, presentandosi agli Uffici competenti muniti di documento di identificazione valido;
2. oppure, delegare per iscritto una persona (*procuratore, delegato*), la quale dovrà esibire sia un documento personale di identificazione valido, sia la delega scritta in originale, firmata e corredata da copia di un documento di identità della persona interessata al rilascio (*delegante*).